

SCHEMA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.” per affidamento, *in house providing*, del servizio di igiene urbana comunale.

Dato atto che:

- a) ai sensi dell’art. 14, comma 27 - lett. f), della legge n. 122/2010 rientra tra le funzioni fondamentali del Comune - ai sensi dell’art. 117 comma 2 - lett. p), della Costituzione - “ *l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*”;
- b) la nozione del servizio di igiene urbana o di igiene ambientale è desumibile dall’art. 183, comma 1 - lettera n), del D.Lgs.n. 152/2006. Tale servizio comprende “*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento*”;
- c) il servizio di igiene urbana, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e della magistratura contabile, è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa ad esso applicabile;

Considerato che:

- a) in forza delle vigenti disposizioni legislative, sia a livello nazionale che comunitario, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono, indifferentemente:
 - 1. appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
 - 2. partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
 - 3. affidamento diretto, *in house providing*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’Ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;
- b) ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, è posta a carico delle Regioni l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica mediante la definizione “*degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio*”, attribuendo agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei “*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo*”, ambiti che a tutt’oggi Regione Lazio non ha definito.
- c) con riferimento all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al D.Lgs.n.152/2006 prevede un’articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro dell’Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio di che trattasi in forma associata secondo la normativa sopra specificata;

Rilevato che, in questo contesto e nelle more dell'avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato di igiene urbana, rimane ferma l'autonomia dei singoli comuni sia nell'organizzazione del servizio su base comunale che nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dalle vigenti disposizioni legislative, come confermato: A) dalla giurisprudenza amministrativa in forza della quale *“la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale”*; B) dall'ANAC che – con deliberazione n.21 del 12 novembre 2014 –ha precisato che *“dall'analisi sistematica della normativa, emerge”* che *“il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio ‘associato’ di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse”*, cosicché *“nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente”*; C) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che *“nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale”*;

Evidenziato che questo Comune, nell'esercizio della scelta ampiamente discrezionale ad esso riservata, deve optare per una delle tre normali forme organizzative del servizio pubblico locale di rilevanza economica di igiene urbana attualmente consentite dal contesto normativo comunitario e nazionale (D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i. e D.Lgs. 201/2022), verificata l'impossibilità della gestione diretta in quanto sprovvisto delle necessarie risorse umane e strumentali;

Considerato che costituiscono specifici obiettivi del Comune:

- a) elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana attraverso l'implementazione di nuove tecnologie;
- b) accrescere in misura significativa i livelli di recupero dei rifiuti prodotti e contestualmente minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- c) valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio ed utilizzare forme organizzative e gestionali che possano implementare l'efficienza dei servizi;

Considerato:

- che a Magliano Sabina è presente una Società denominata A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. e avente come soci i Comuni di Magliano Sabina, Colavecchio e Stimigliano, che già gestisce il suddetto servizio “in house” nei singoli territori comunali di competenza;
- che questa Amministrazione, in linea con gli enunciati obiettivi, intende aderire alla società A.M.S. s.r.l. ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il modello cosiddetto *in house providing*, nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che – anche attraverso adeguati investimenti sia in grado di consentire l'organizzazione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale inquadrandolo nel contesto generale della gestione dei rifiuti nel più ampio ambito territoriale rappresentato dai Comuni su indicati, con i conseguenti vantaggi - in termini economici ed ambientali- derivanti dall'utilizzo congiunto di mezzi, beni, attrezzature e risorse;

Tenuto conto, altresì, che ciò si pone in linea con iniziative in materia di corretta gestione dei rifiuti che il Comune di Torrita Tiberina ha assunto;

Richiamato il D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, in particolare:

- a) l'art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, il quale dispone che *“le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*;
- b) l'art. 7, commi 1 e 2, il quale prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera di Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1;
- c) l'art. 5, il quale dispone che:
 1. *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.
 2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*
 3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*
 4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”*;

d) l'art. 4, co. 1 e 2 lett. a), il quale dispone che:

1. *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*
2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (...);”*

Richiamato altresì l'art. 17 del D.lgs. 201/2022 che testualmente recita:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”;

Visto l'atto di Giunta Comunale n. _____ del _____ ad oggetto “ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE PUBBLICA PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I.” e con cui, nel merito delle competenze alla stessa attribuite ai sensi dell'art. 48. Co 2 del D.lgs 267/2000, è stato deliberato, tra le altre:

...

1. Di prendere atto del verbale dell'Assemblea ordinaria dell'Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. di approvazione dell'ipotesi di aumento di capitale sociale;

2. Di approvare l'allegato schema di Deliberazione di Consiglio comunale e i relativi documenti ad esso allegati

– relazione del Settore Tecnico Manutentivo comunale prot. 2719 del 26.07.2023 e Statuto della Società AMS srl - per l'acquisizione del 4,65% delle quote dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. (A.M.S. S.r.l.) con sede in Magliano Sabina (RI) in Piazza Garibaldi, 4 - C.F. e P.I. n. 01002730578, per un importo complessivo di euro 2.700, da sottoporre a preventiva consultazione pubblica;

3. Di stabilire che il suddetto schema di deliberazione - e la documentazione di cui sopra, ivi compreso lo statuto - ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sia pubblicato per 10 giorni all'Albo pretorio on line del Comune; e che contestualmente sia data notizia dell'approvazione del suddetto schema mediante pubblicazione di un avviso sulla home page del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonchè reso noto anche attraverso l'affissione di avviso cartaceo, al fine di consentire, nello stesso termine di 10 giorni, a chiunque di presentare osservazioni e suggerimenti che saranno valutati dall'Amministrazione;

...omissis

E che qui si intende integralmente richiamata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto quale impulso al Consiglio Comunale chiamato a deliberare la presente acquisizione in ordine alla proprie competenze ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000;

Dato atto che, in ordine al combinato disposto dell'art. 5 del Dlgs 175/2016 e dell'art. 14 del D.lgs 201/2022 sono state acquisite, con prot. 6102 del 10.05.2023 a riscontro della richiesta inoltrata al Comune di Magliano Sabina in data 09.05.2022 con prot. 1673 per la verifica di fattibilità:

- lo statuto della società;
- la relazione previsionale e programmatica;
- bilanci approvati dell'ultimo triennio;

così come con prot. n. 1907 del 26.05.2023 è pervenuto dalla soc. A.M.S. un Piano Tecnico Finanziario e una relazione relativa alla sostenibilità e alla qualità economica del servizio reso negli altri enti, unitamente ad una offerta comprensiva degli oneri rispetto al servizio da rendere nel territorio di Torrita Tiberina, documenti tutti propedeutici e necessari alla predisposizione del citato atto di Giunta da sottoporre ad approvazione consiliare;

Considerato che:

- l'ingresso nel capitale sociale di A.M.S. s.r.l. ha lo scopo, nell'interesse anche della suddetta società, di consentire al Comune di Torrita Tiberina di affidare successivamente a detta società il servizio di igiene urbana nella forma di affidamento diretto *in house providing* nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'acquisizione delle quote e il successivo affidamento *in house providing* alla A.M.S. s.r.l. consentirà il raggiungimento delle finalità sopra riportate;
- l'aumento del capitale sociale sia riservato ai suddetti Comuni di Magliano Sabina, Collecchio e Stimigliano e che, di conseguenza, il diritto d'opzione risulti escluso per i soci attuali, ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Codice Civile;
- l'operazione avverrà tramite un aumento di capitale con conferimento di denaro;

Preso atto che:

- il "valore unitario delle quote" di A.M.S. s.r.l. è stato determinato del valore nominale in quanto la società è stata costituita di recente e non vi è, di conseguenza, un sovrapprezzo quote;
- i nuovi soci verseranno sul c/c bancario di A.M.S. s.r.l., prima della data che verrà fissata per l'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico a titolo di integrale pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale;
- la data di godimento delle quote oggetto dell'aumento di capitale decorre dalla data dell'assemblea straordinaria di approvazione dell'aumento stesso e, di conseguenza, in caso di distribuzione degli utili relativi all'anno in corso, i dividendi verranno calcolati in proporzione ai giorni intercorrenti fra la data

dell'assemblea e la data di chiusura dell'esercizio;

- l'acquisto delle quote avrà comunque effetto a far data dall'avvenuta ratifica, da parte dei Comuni attuali soci e mediante atto del Consiglio Comunale, dell'Assemblea dei soci di A.M.S. s.r.l. con la quale si è deliberato di accogliere le richieste di ingresso nel capitale sociale di A.M.S. s.r.l. dei Comuni di Magliano Sabina, Colvecchio e Stimigliano mediante cessione di quote del capitale sociale di detta società;

Vista la relazione del responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo comunale prot. n. 2719 del 26.07.2023, che evidenzia anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché sulla base di dati comparativi tra l'attuale gestione del servizio in questione e l'offerta di servizio dell'AMS – comprensiva di quadro economico e di analisi dei costi – che la scelta risulta compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e più conveniente per il Comune di Torrita;

Dato atto, infatti, che la società A.M.S. s.r.l. svolge attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, producendo servizi di interesse economico generale ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e che sussistono tutte le condizioni per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti urbani con la modalità *in house providing*, in conformità alla vigente normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale;

Rilevato che, dall'analisi condotta sulla società A.M.S. s.r.l., con sede legale nel Comune di Magliano Sabina, p.zza Garibaldi, 4 C.F. e P.I. n. 01002730578, e sede operativa nel Comune di Colvecchio, Via dei cappuccini snc, risulta che:

- l'oggetto sociale prevede che la società, in via esemplificativa, possa gestire i seguenti servizi: 1) servizio idrico integrato in tutte le sue fasi (captazione, adduzione, distribuzione e scarico), nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge; 2) servizio d'illuminazione pubblica delle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge; 3) servizio di affissione e pubblicità, nonché eventuale riscossione dei relativi tributi e corrispettivi; 4) servizio di igiene ambientale (raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e del risanamento ambientale); compreso il servizio di spazzamento ed igienizzazione degli spazi pubblici ed aperti al pubblico, nonché la gestione degli impianti per il trattamento, temporaneo e definitivo, dei rifiuti che afferiscono agli impianti comunali; 5) servizio di parcheggio e sosta a pagamento per autoveicoli nell'ambito del territorio comunale, con eventuale facoltà di riscossione dei relativi proventi; 6) organizzazione ed allestimento di fiere, esposizioni e mercati; 7) gestione di case di riposo ed alloggio e di altre strutture socio-assistenziali, nonché di altri servizi assistenziali, anche non residenziali; 8) servizi sociali, educativi e culturali, turistici, sportivi, servizi per lo sviluppo locale, la promozione e lo sviluppo economico e il marketing territoriale nonché realizzazione di progetti finanziati da Enti pubblici e dall'Unione Europea; 9) servizi di mensa e refezione scolastica e/o sociale; 10) servizi cimiteriali e necroscopici (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e cremazioni), compreso il servizio d'illuminazione votiva e quello di igienizzazione e custodia delle aree cimiteriali e loro pertinenze; 11) servizi energetici volti a conseguire l'autosufficienza energetica, anche al fine del risparmio energetico e della tutela ambientale, anche tramite l'esercizio dell'attività di produzione, intermediazione e vendita di energia elettrica su libero mercato, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. n.79/1999, e dell'attività di interscambio di pacchetti di energia sulla costituenda borsa energia elettrica e di ogni altra attività inerente la liberalizzazione del mercato della stessa, nei termini consentiti dalla legge; 12) trasporto scolastico; 13) servizi di manutenzione verde pubblico; 14) manutenzione strade; 15) manutenzione immobili pubblici, di uso pubblico e relativi impianti; 16) servizi volti allo sviluppo di un sistema di infrastrutture di reti telematiche, di telecomunicazioni e di impiantistica tecnologica, al fine di consentire la messa a regime di servizi telematici pubblici, di reti telematiche urbane e reti civiche per il miglioramento dei servizi al cittadino e per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica; 17) ogni altra attività complementare, accessoria ed ausiliaria rispetto a quelle istituzionali, purché finalizzata in via esclusiva alla gestione dei servizi pubblici locali, come la gestione di immobili di proprietà comunale, purché in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale;
- le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;
- la società risulta in linea con la normativa e con la giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti *in house providing*;

Evidenziato che l'effettivo affidamento *in house providing* del servizio di igiene urbana comunale alla società A.M.S. s.r.l. sarà disposto con successivo e separato atto ed effettuato dopo il completamento delle procedure

per l'acquisizione della qualità di socio della stessa;

Dato atto che - ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 5 del d.lgs. 175/2016, come modificato dalla L.n. 118/2022 - la successiva fase di natura societaria relativa alla sottoscrizione dell'acquisto della partecipazione ed alla sottoscrizione dello statuto della società adeguato all'aumento di capitale sociale è subordinata al vaglio positivo della presente deliberazione da parte della Corte dei conti; ovvero che si procederà decorsi inutilmente 60 giorni dal ricevimento del presente atto deliberativo da parte della stessa.

Dato atto che, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016 - di cui al citato atto di Giunta Comunale - non sono pervenute osservazioni, nei dieci giorni di pubblicazione del suddetto schema di proposta e del relativo avviso;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ex art. 239 - comma 1, lett. b), n.3) - D.lgs.267/2000 con verbale n. del ;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 175/2016;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. 201/2022;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio "Finanziario e Contabile";

Con voti.....

DELIBERA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aderire alla società di capitali interamente pubblica denominata A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l., con sede legale nel Comune di Magliano Sabina, p.zza Garibaldi, 4 C.F. e P.I. n. 01002730578, e sede operativa nel Comune di Collecchio, Via dei cappuccini snc, mediante l'acquisto di una quota di partecipazione pari al 4,65%, per un importo complessivo di € 2.700,00;
3. Di approvare lo Statuto della società A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. allegato quale parte integrante al presente atto;
4. Di approvare la relazione del Settore Tecnico Manutentivo comunale prot. n. 2719 del 26.07.2023, allegata quale parte integrante al presente atto;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti relativi e consequenziali necessari;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del D.lgs. 175/2016, la presente deliberazione:
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - alla Corte dei conti - Sezione Controllo Regione Lazio;
7. Di dare atto che - ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 5 del d.lgs. 175/2016, come modificato dalla L.n. 118/2022

- la successiva fase di natura societaria relativa alla sottoscrizione dell'acquisto della partecipazione ed alla sottoscrizione dello statuto della società adeguato all'aumento di capitale sociale è subordinata al vaglio positivo della presente deliberazione da parte della Corte dei conti; ovvero che si procederà decorsi inutilmente 60 giorni dal ricevimento del presente atto deliberativo da parte della stessa.

8. Di dare atto che la spesa necessaria all'acquisto delle quote troverà specifica copertura nel Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 a seguito di specifica variazione di bilancio;

9. Di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 14 comma 3, la presente deliberazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione

10. Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art 22, c.a 1, lett. d-bis) del D.lgs. n. 33/2013;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.